

Comunicato Ufficiale n. 11 del 2/12/2019
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY IN LINE
Anno sportivo 2019/20

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisir) nella persona dell'Avv. Gregorio Stanizzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 11/2019

Nel procedimento avviato a seguito di reclamo proposto dalla società Real Torino H.C in ordine all'incontro disputatosi lo scorso 23.11.2019, tra il Real Torino H.C. e il Ferrara Hockey, durante il quale sarebbe emersa la presunta posizione irregolare del giocatore n. 81 della squadra ospite Patrik Mazzarol;

PREMESSO IN FATTO CHE

in data 24.11.2019, la società Real Torino H.C. trasmetteva alla Segreteria degli Organi di Giustizia il proprio reclamo (già formalmente preannunciato in sede di gara), per segnalare la presunta posizione irregolare del giocatore n. 81 della squadra Ferrara Hockey sig. Patrik Mazzarol, emersa durante l'incontro di serie A disputatosi tra le due squadre a Torino lo scorso 23.11.2019.

In particolare, il tesserato Mazzarol avrebbe preso parte all'incontro indicato, avendo solo parzialmente terminato di scontare il periodo di squalifica (2 di 3 giornate) stabilito da questo Giudice con propria decisione riportata nel C.U. n. 79 del 20.9.2019 e successivamente nel C.U. 1/2019;

Tanto premesso, lo scrivente, per meglio accertare i fatti segnalati, disponeva l'apertura del fascicolo d'ufficio rinviando la propria pronuncia alla data del 02.12.2019. Contestualmente, invitava le parti coinvolte e quindi sia il giocatore del Ferrara Hockey che la medesima società a chiarire l'addebito mosso dal Real Torino H.C., attraverso l'invio, entro e non oltre il medesimo 2.12.2019 ore 13:00, di una nota difensiva. Il tutto con sospensione dell'omologazione del risultato della gara in attesa di completare le opportune verifiche.

Ciò detto, nei termini concessi, pervenivano in Federazione da parte della società Ferrara Hockey e dell'atleta Mazzarol le note a chiarimento dei fatti oggetto di segnalazione.

RILEVATO CHE

Il procedimento *de quo*, sottoposto alla cognizione dello scrivente giudicante, si fonda su una questione di facile risoluzione, se cioè l'atleta Patrik Mazzarol abbia o meno terminato di scontare alla data del 23.11.2019, la precedente sanzione per un totale di 3 giornate. Orbene dalla documentazione acquisita ed in particolare da quanto

comunicato dalla società Ferrara Hockey e dall'atleta Mazzarol il reclamo proposto è fondato. Infatti, quest'ultimi, hanno pacificamente ammesso che l'atleta "... non ha scontato alcuna giornata in altra categoria, non prendendo parte a nessun altro campionato oltre la serie A". Inoltre, le giustificazioni addotte dal Ferrara su presunte e differenti interpretazioni in ordine al contenuto letterale relativo al provvedimento disposto da questo Giudice (C.U. n. 6 del 16.11.2019, sulle sorti dell'incontro svoltosi tra il Cittadella HP e lo stesso Ferrara Hockey) nel quale si evidenziava chiaramente la decisione di "Di non omologare l'incontro in oggetto e trasmette gli atti all'Organo competente per la ripetizione dell'incontro" sono assolutamente infondate e pretestuose.

Tuttavia, quand'anche, il provvedimento avesse ingenerato nei destinatari, prima fra tutti la società Ferrara Hockey, dubbi interpretativi, quest'ultima ben avrebbe fatto a richiedere chiarimenti tramite la Federazione, direttamente allo scrivente. Strumento questo, oltretutto, già noto alla società che aveva inviato, per la medesima questione, un'altra richiesta di spiegazioni e che ha trovato puntuale ed immediato riscontro. Tale contrastante comportamento, impone a questo Giudice di non ravvisare elementi di buona fede utili ad attenuare la sanzione da comminare ai responsabili. Tutto ciò premesso così dispone:

P.Q.M.

- *condanna* ai sensi dell'art. 45 RGC la società **FERRARA HOCKEY** alla perdita della gara di campionato di serie A svoltasi tra le squadre Real Torino H.C. e Ferrara Hockey lo scorso 23.11.2019, alla quale ha preso parte in posizione irregolare l'atleta Patrik Mazzarol tess. n. 428817, con il punteggio di 0-5 o con quello ottenuto in pista qualora fosse più favorevole per la squadra avversaria;
- *condanna* ai sensi dell'art. 33 RGD l'atleta **Patrick MAZZAROL** alla sanzione della sospensione per 2 giornate da scontarsi nel presente campionato di cui la prima quale residuo del precedente provvedimento sospensivo di cui al C.U. n. 79 del 20.9.2019 e l'ulteriore giornata quale sanzione afferente al comportamento illecito posto in essere nella partita sopra citata;
- *dispone* la trasmissione del presente provvedimento sia all'Ufficio Fisir per la Gestione dei Campionati Hockey in line affinché provveda agli aggiornamenti della classifica finale di gara alla luce del presente provvedimento;
- *dispone infine* la restituzione della tassa di reclamo alla società Real Torino H.C.

Roma lì 2.12.2019

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey Pista
Avv. Gregorio Stanizzi

